



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Real Time Reporting S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Zito e Ivana Felicetti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Annarosa Molinari in Trento, Via Belenzani, 28

contro

il Consiglio della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Florenzano, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Piazza Mostra, 15

nei confronti di

Write Sistem S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Stefanelli, con domicilio eletto presso questo Tribunale in Trento, Via Calepina, 50

per l'annullamento

- dell'atto prot. n. 3117 del 25 marzo 2010, con il quale il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha affidato il servizio di resocontazione stenografica integrale delle sedute del Consiglio provinciale di Trento e dell'indicizzazione del video digitale alla ditta Write System S.r.l.;
- del verbale di apertura delle buste del 22 marzo 2010;
- della lettera di invito del 23 febbraio 2010 in parte qua;
- della convenzione per il servizio di resocontazione integrale delle sedute del Consiglio della Provincia autonoma di Trento eventualmente già sottoscritta con la Write System S.r.l.;
- dell'intera procedura negoziata;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente.

nonché

- per l'annullamento e/o la declaratoria della nullità e/o inefficacia della convenzione relativa all'affidamento del servizio di resocontazione integrale delle sedute del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento sottoscritta da Write System s.r.l. il 28.5.2010 e relativi allegati 1, 2 e 3.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e di Write Sistem S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha partecipato alla trattativa privata, previa gara ufficiosa, indetta dal Consiglio provinciale di Trento per l'affidamento del servizio di resocontazione stenografica integrale delle sedute.

Alla procedura comparativa, disciplinata dalla lettera di invito del 23.2.2010, hanno concorso quattro ditte ed il servizio è stato infine aggiudicato alla controinteressata che aveva presentato l'offerta economica più bassa.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:

- 1) violazione dei principi di pubblicità e trasparenza delle gare in quanto le buste recanti le offerte non sono state aperte in seduta pubblica;
- 2) illegittimità della previsione di rinnovo tacito del contratto per gli anni successivi al primo.

Con motivi aggiunti, successivamente notificati, la ricorrente ha impugnato la convenzione stipulata tra il Consiglio provinciale e la società controinteressata, deducendone l'illegittimità derivata.

L'Amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha articolatamente controdedotto al ricorso concludendo per la sua reiezione.

Si è costituita in giudizio anche la controinteressata, concludendo per il rigetto del gravame.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il Collegio, pur riconoscendo l'esistenza di un diverso indirizzo giurisprudenziale, non ritiene che nell'ordinamento trentino gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti le offerte e la loro apertura, nell'ambito della procedura di affidamento a trattativa privata, debbano svolgersi in seduta pubblica, allorquando la *lex specialis* non lo preveda espressamente.

Invero, il D.P.G.P. 22-5-1991 n. 10-40/Leg., recante il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 sulla "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", all'art. 13 (rubrica: Confronto concorrenziale nella trattativa privata) recita, al comma 3: *“Scaduto il termine di presentazione, le buste contenenti le offerte vengono aperte alla presenza del responsabile della struttura coadiuvato da due funzionari che procedono all'apposizione, su ogni foglio dei documenti trasmessi, del timbro della struttura e della data di apertura, alla controfirma dei documenti medesimi, nonché alla stesura di apposito verbale”*.

Si tratta di un procedimento – quello disciplinato dalla citata norma regolamentare - che pur non prevedendo la seduta pubblica, garantisce tuttavia la genuinità delle operazioni, essendo prevista la presenza di due funzionari, oltre al responsabile della struttura, ed essendo imposta la formazione di un verbale.

Nella specie, poi, nessuna clausola della lettera di invito prevedeva

l'obbligo di seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti le offerte, mentre nessuna norma di carattere generale, diversa da quella regolamentare anzidetta, impone che lo svolgimento delle operazioni concernenti una gara ufficiosa di trattativa privata avvenga in seduta pubblica, cui siano invitate a presenziare le ditte concorrenti (cfr., in senso analogo: TAR Friuli Venezia-Giulia, 24 novembre 2003, n. 800; TAR Lazio, Roma, sez. I, 26 luglio 2004, n. 7368; id., sez. III, 16 luglio 2007, n. 6460).

Il secondo motivo di ricorso è invece improcedibile, tenuto conto che nella convenzione stipulata tra Amministrazione e controinteressata si è stabilito che il rinnovo non potrà avvenire tacitamente né automaticamente.

Tale censura è, peraltro, inammissibile per la sua irrilevanza sull'esito della gara e sul soddisfacimento dell'interesse della ricorrente ad una sua rinnovazione: invero, la controversa clausola del rinnovo tacito è di quelle che "*viziantur sed non viziant*".

Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente a rifondere all'Amministrazione ed alla società controinteressata le spese e gli onorari del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) a favore di ciascuna delle due

parti resistenti, oltre ad I.V.A. e C.N.P.A. ed al 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti, a titolo di spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Fiorenzo Tomaselli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)